



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Direzione Generale della Sanità animale e del Farmaco veterinario

Ufficio II – Sanità Animale ed anagrafi: profilassi pianificate e

zoonosi, anagrafi degli animali

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGSA

0000347-P-12/01/2010

I. l. a. e/2010/2



57794982

Assessorati regionali alla sanità
Servizi veterinari
Loro sedi

Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Loro sedi

Centro nazionale di riferimento
Per l'epidemiologia

Centro nazionale di riferimento
per le Salmonellosi

Centro nazionale di riferimento
Per l'antibioticoresistenza

Ufficio III
Dir. Gen. Sicurezza alimenti
Sede

OGGETTO: Attuazione programma di controllo delle salmonellosi da *S. Enteritidis* e *Typhimurium* nei polli da carne della specie *Gallus Gallus* – anno 2010

Con Decisione della Commissione 2009/883 del 26 novembre 2009 è stato approvato il piano in oggetto per l'anno 2010 e fissato il livello di contributo finanziario della Comunità Europea.

Il programma è già stato adottato dal 01 gennaio 2009 e ha durata di tre anni, ma viene modulato annualmente sulla base dei risultati raggiunti.

Si evidenzia che tale programma non prevede come spese eligibili gli animali abbattuti e distrutti, oppure macellati e trattati col calore, in applicazione del programma stesso. Pertanto non è previsto alcun rimborso in caso di applicazione di tali misure.

Si sottolineano inoltre i seguenti punti del programma:

- Il campionamento ufficiale annuale è previsto in almeno un gruppo per azienda nel 10% delle aziende di polli da carne con oltre 5000 capi, oltre che in ogni caso in cui, in base all'analisi del rischio, l'Autorità Competente lo ritenga necessario.
Per tutti i gruppi presenti in aziende con più di 250 animali, è previsto il campionamento in autocontrollo.
- Il riscontro di positività in autocontrollo, non necessita di conferma ufficiale ai fini dell'applicazione delle misure restrittive.

Si coglie l'occasione per ricordare che, ai sensi del regolamento 2160/03, le carni fresche di pollame devono essere prive di salmonella in 25 gr di prodotto a partire dal 01 gennaio 2010. Tale criterio non si

applica alle carni fresche di pollame destinate a trattamento termico industriale o ad altro trattamento inteso ad eliminare la salmonella conformemente alla legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari.

- Il trattamento termico delle carcasse non è previsto se la ricerca di **Salmonella spp.** nel muscolo di 15 animali appartenenti al gruppo riscontrato positivo a *S. Enteritidis* e *Typhimurium* dia risultato negativo. Il costo di tale ricerca è a carico del proprietario degli animali.

La scheda di accompagnamento dei campioni, da compilare al momento del prelievo nell'ambito del piano in oggetto, *aggiornata rispetto alle esigenze legate all'applicazione del programma 2010* è disponibile sul sito www.zoonosi.izs.it scegliendo Piani Nazionali Salmonellosi, *Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei polli da carne della specie Gallus gallus* a partire da gennaio 2010.

E' possibile stampare la scheda stessa con la parte anagrafica dell'allevamento precompilata con i dati presenti in BDN.

Si invitano quindi le SSLL, nell'eventualità del *riscontro di difformità* tra i dati dell'allevamento in cui è stato effettuato il campione e quelli registrati in BDN, ad aggiornare le registrazioni nella BDN stessa.

Nel sistema informatico "*Piano nazionale di controllo di Salmonella nei polli da carne della specie Gallus gallus*", è già disponibile la possibilità di alimentare anche i dati dell'autocontrollo secondo le modalità indicate nel sistema stesso.

I dati relativi ai controlli ufficiali effettuati, agli esiti degli stessi e alla gestione dei focolai, in caso di riscontro di positività, sono registrati, a cura dell'Autorità Competente locale, nel sistema informativo dei piani al sito sopra menzionato.


Nel sottolineare che i dati in tal modo registrati saranno utilizzati per trasmettere alla Comunità Europea ad all'EFSA le rendicontazioni periodiche sanitarie e finanziarie, si richiama l'attenzione sulla necessità di effettuare la registrazione di tutte le informazioni nel modo più accurato e completo possibile in maniera tale che le rendicontazioni inviate siano rispondenti alle attività di controllo realmente effettuate nelle diverse Regioni e Province autonome.

Il caricamento dei dati nel sistema informativo deve essere effettuato con periodicità trimestrale e completato entro il 15 marzo 2011 per permettere a questo Ministero la valutazione e l'inoltro dei dati nazionali alla Commissione Europea nei tempi previsti dalla normativa.

Per la migliore riuscita del Piano, si invita ad una attenta visione e diffusione del protocollo allegato ed a considerare l'importanza che assume l'indagine epidemiologica nel contesto.

Questa Direzione Generale ed il Centro di referenza nazionale per le Salmonellosi restano a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

IL DIRETTORE GENERALE

Gaetana Ferri


Donatella Capuano

Anna Sorgente 




**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e
Typhimurium nei polli da carne della specie *Gallus gallus***

2009-2011

Approvato con Decisione 2009/833/CE

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Questo programma di controllo nazionale è stato presentato alla Commissione per l'approvazione in accordo a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 2160/2003. Questo programma si propone di ridurre nel territorio nazionale la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di polli da carne (broiler). In accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 646/2007 questo programma ha l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da *S. Enteritidis* e Typhimurium nei gruppi di polli da carne all'1% nei tre anni di applicazione, a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2011. Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dal Regolamento (CE) 646/2007, che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali, da eseguirsi presso l'allevamento.

Obiettivi prefissati

Le infezioni da salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo, e gli alimenti di origine avicola vengono ascritti fra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare (Libro Bianco, Regolamento 178/2002) individuano nel controllo di filiera l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo, indicando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo.

Il Regolamento (CE) 2160/2003 stabilisce che deve essere fissato un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di salmonella, relativamente ai sierotipi rilevanti, nei polli da carne e conseguentemente identifica la necessità di disporre di dati comparabili di prevalenza nei Paesi Membri. A questo scopo è stato effettuato uno specifico studio per stimare la prevalenza di *Salmonella* spp. nei gruppi di polli da carne: gli obiettivi, i criteri di campionamento, i metodi diagnostici, come pure la raccolta, validazione e divulgazione dei dati, e la tempistica di questo studio, sono specificati nella Decisione 2005/636/CE. In Italia la prevalenza di *S. Enteritidis* e Typhimurium, identificati come sierotipi rilevanti, stimata sulla base dei criteri definiti dalla Decisione 2005/636/CE è risultata pari al 2.3% (95% IC 1.8-2.8).

L'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di polli da carne della specie *Gallus gallus* in accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 646/2007 deve essere una riduzione all'1% della percentuale massima dei gruppi rimasti positivi entro il 31 dicembre del 2011.

L'obiettivo del presente programma è di ridurre la prevalenza dal 2.3% al 1% nei tre anni di applicazione. Si ritiene che questo obiettivo possa essere raggiunto considerando anche la riduzione della prevalenza nei riproduttori della specie *Gallus gallus* in seguito all'applicazione delle misure di controllo nei Paesi membri.

MISURE DEL PROGRAMMA

Le misure di controllo previste sono:

- il campionamento
- macellazione dei capi positivi e conseguente trattamento termico delle carni. Qualora ciò non sia possibile il Servizio Veterinario competente dispone la distruzione delle carcasse che derivano da gruppi positivi.
- l'ottimizzazione delle misure di biosicurezza a seguito di una accurata indagine epidemiologica.

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle è vietato ma in circostanze eccezionali può essere consentito in deroga come riportato nel Regolamento (CE) n. 1177/2006, a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi

AUTORITA' COMPETENTE E LABORATORIO DI RIFERIMENTO

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario. A livello periferico le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari, sono responsabili dell'applicazione del programma.

Il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi è istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (D.M. 4 ottobre 1999).

Secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 2160/2003 le indagini di laboratorio condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla ISO 17025. I laboratori privati che eseguono le analisi nell'ambito dei piani di autocontrollo devono anch'essi essere accreditati allo stesso modo.

I test di conferma devono essere effettuati dal Centro di Referenza Nazionale.

AREE GEOGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA

Il programma interessa tutto il territorio nazionale.

BASE NORMATIVA

Norme comunitarie

- **Decisione 90/638/CEE** del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali
- **Regolamento (CE) n° 2160/2003** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri zoonotici specifici presenti negli alimenti
- **Direttiva 2003/99/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della Decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio
- **Decisione 2004/450/CE** della Commissione, del 24 aprile 2004, che stabilisce requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali
- **Decisione 2005/636/CE** del 1 settembre 2005 relativa ad un contributo finanziario della Comunità per un'indagine di riferimento sulla diffusione della *Salmonella* spp. fra gli esemplari da carne di *Gallus gallus* da realizzare negli Stati membri
- **Regolamento (CE) n°1003/2005** della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il Regolamento (CE) n°2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* e modifica il Regolamento (CE) n° 2160/2003
- **Decisione 2006/965/CE** del Consiglio del 19 novembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario
- **Regolamento (CE) n°1177/2006**, del 1 agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame
- **Regolamento (CE) n°646/2007** del 12 giugno 2007 che applica il Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di salmonella Enteritidis e Typhimurium nei polli da carne e che abroga il Regolamento (CE) 1091/2005
- **Decisione 2008/425/CE** del 21 ottobre 2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi, cofinanziati dalla Comunità

Norme nazionali

- **DM 4 novembre 1999**, Centri di referenza nazionali nel settore veterinario
- **DPR n. 587 del 3 marzo 1993**: regolamento recante attuazione della Direttiva 90/539/CE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova
- **Circolare n.1 del Ministero della Salute del 12 gennaio 1995**: piano nazionale di controllo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Criteri applicativi
- **Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005** e successive modifiche ed integrazioni sulle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse nei volatili da cortile
- **Decreto Legislativo n°191 del 4 aprile 2006** che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

Norme relative agli alimenti per animali

- **Regolamento CE n° 183/2005** del 12 gennaio 2005, che definisce i requisiti per l'igiene dei mangimi
- Piano Nazionale 2009-2011 di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA 2009-2011)

LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 agosto 2005 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli al di sopra dei 250 capi nella Banca Dati Nazionale (BDN). Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi nell'area di competenza. Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento.

NORME DI BIOSICUREZZA

Negli allevamenti delle specie animali sensibili i Servizi Veterinari con frequenza stabilita a livello regionale devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 agosto 2005 e le successive modifiche ed integrazioni.

PIANO DI AUTOCONTROLLO

Il proprietario dello stabilimento dovrà redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che dovrà contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda, veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- informazioni sul mangime comprendenti garanzie microbiologiche richieste al produttore ed analisi microbiologiche effettuate in autocontrollo;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;

- indicazione del laboratorio accreditato che esegue le analisi e indicazione dei metodi utilizzati;
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato all'Autorità competente che provvederà alla sua approvazione previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni; copia del piano di autocontrollo dovrà essere conservata dall'Autorità competente.

I risultati delle analisi eseguite in autocontrollo devono essere conservate dal proprietario degli animali e trasmesse all'Autorità Competente.

CONTROLLO DELLA MALATTIA

1) Oggetto del campionamento

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di polli da carne della specie *Gallus gallus* così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n°2160/2003. Devono essere inclusi tutti gli allevamenti con più di 250 capi.

2) Monitoraggio nei gruppi di polli da carne

2.1 Frequenza e modalità di campionamento

I gruppi di polli da carne devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti nell'ambito dell'attività ufficiale secondo le seguenti istruzioni:

2.1.1 Campionamento in autocontrollo

Il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato in accordo a quanto previsto dall'articolo 5(3) del Regolamento n. 2160/2003 in tutti i gruppi entro tre settimane dalla data di macellazione prevista.

Tuttavia in deroga il campionamento in autocontrollo può essere effettuato almeno in un gruppo per ciclo negli allevamenti con più gruppi contemporaneamente presenti e comunque dopo approvazione da parte dell'Autorità competente nel caso in cui:

- (a) venga applicato il tutto pieno/tutto vuoto di allevamento
- (b) le modalità di gestione siano comuni a tutti i gruppi
- (c) vengano distribuiti medesimo mangime e acqua agli animali
- (d) nel corso di un anno e per almeno 6 cicli, il campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp. è stato effettuato su tutti i gruppi e almeno per un ciclo tutti i gruppi sono stati campionati dall'Autorità competente e tutti i campioni sono risultati negativi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium*.

Al fine di ottemperare a quanto descritto nel punto "d" il proprietario dell'azienda dovrà richiedere all'Autorità competente che vengano effettuati i campionamenti previsti; tali campionamenti dovranno comunque avvenire entro tre settimane dalla data di macellazione prevista.

Per ottenere tale deroga il proprietario dell'azienda deve fornire all'Autorità competente documentazione comprovante quanto richiesto nei punti da "a" a "d". L'Autorità competente entro 1 mese da quando ha ricevuto tale documentazione deve provvedere ad approvare o meno la richiesta. In caso di mancata approvazione l'Autorità competente dovrà fornire un documento dove le ragioni di tale decisione vengano chiaramente riportate.

2.1.2 Campionamento ufficiale

Il campionamento ufficiale dovrà avvenire almeno:

- (a) in un gruppo per anno per azienda, nel 10% delle aziende con più di 5000 capi;
- (b) in tutti i casi in cui l'Autorità competente lo consideri opportuno

- (c) nel caso in cui il proprietario dell'azienda ne abbia fatto richiesta in accordo a quanto previsto dal punto "d" del paragrafo 2.1.1;
- (d) per acquisizione accreditamento in aziende con meno di 5000 capi, su richiesta del proprietario dell'azienda;
- (e) per riacquisizione accreditamento precedentemente revocato

Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo.

Il campionamento di mangime deve essere eseguito in accordo a quanto previsto dal PNAA 2009-2011 e comunque ogni qualvolta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

2.2. Protocollo di campionamento

Dovranno essere prelevati almeno due paia di sovrascarpe per ciascun capannone. Nel caso di allevamenti *free range* i campioni devono essere prelevati solo nell'area all'interno del capannone. Tutti i campioni di sovrascarpe devono essere riuniti in un unico pool.

Utilizzare sovrascarpe di materiale sufficientemente assorbente e inumidirle prima di indossarle (con soluzione fisiologica o acqua peptonata o eventualmente acqua sterile); è proibito utilizzare per inumidire le sovrascarpe acqua contenente antimicrobici o disinfettanti.

Il campionamento deve essere effettuato in modo tale che sia rappresentativo di tutta la superficie calpestabile del capannone.

Fare attenzione a rimuovere le sovrascarpe in modo tale da non disperdere il materiale adesivo; le sovrascarpe possono essere messe in un sacchetto che deve essere identificato esternamente in modo tale che vi sia corrispondenza tra capannone campionato e materiale prelevato e quanto riportato nella scheda accompagnatoria campioni.

L'Autorità competente provvede a istruire il personale deputato all'effettuazione dei campioni in autocontrollo a garanzia della corretta applicazione del protocollo di campionamento.

L'Autorità competente fornisce un documento dell'avvenuta formazione che dovrà essere conservato sia presso l'Autorità competente sia presso l'azienda.

Nel caso in cui l'Autorità competente effettui un campionamento su sospetto o comunque nel caso in cui lo ritenga appropriato provvederà ad effettuare ulteriori campioni al fine di escludere l'uso di sostanze antimicrobiche nei gruppi/capannoni di interesse. In questo caso la ricerca inibenti dovrà essere effettuata in un minimo di 5 animali per capannone.

Nel caso in cui non venga identificata la presenza di *Salmonella* Enteritidis e/o *Salmonella* Typhimurium ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti il gruppo di polli da carne dovrà essere considerato positivo ai fini dell'obiettivo del presente piano.

3. ESAME DEI CAMPIONI

3.1. Trasporto e preparazione dei campioni

I campioni devono essere inviati per posta celere o tramite corriere ai laboratori di analisi (di cui all'articolo 11 e 12 del Regolamento (CE) 2160/2003) entro 24 ore dal campionamento. Presso il laboratorio i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento.

3.1.1. Campioni di sovrascarpe

(a) le due paia di sovrascarpe devono essere rimosse con cura dai rispettivi contenitori per non perdere del materiale fecale e poste entrambe in un unico contenitore in cui verranno addizionati 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT) a temperatura ambiente;

(b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale e successivamente analizzato seguendo il metodo descritto al punto 3.2.

3.2 Metodo d'indagine

Utilizzare il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Riferenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002/Amd1:2007 e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo.

3.3 Sierotipizzazione, fagotipizzazione e analisi del profilo di antibioticoresistenza

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà seguita seguendo lo schema di Kauffmann-White presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlaboratorio organizzato dal Centro Nazionale di Riferimento per le Salmonellosi.

Tutti i ceppi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium dovranno essere inviati al Centro Nazionale di Riferimento per le Salmonellosi, che provvederà ad allestire la collezione ed a sottoporre a tipizzazione fagica i ceppi trasmessi secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK).

I risultati della tipizzazione fagica verranno inviati ai laboratori che hanno eseguito l'isolamento e la tipizzazione sierologica.

3.4 Metodi alternativi

Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi di analisi diversi da quello descritto al punto 3 come da articolo 11 del Regolamento (CE) 882/2004, se validati in accordo con EN/ISO 16140/2003.

3.5. Conservazione degli isolati

Almeno un ceppo isolato per gruppo per anno dovrà essere conservato dai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che hanno effettuato l'isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato dovrà garantire l'integrità degli isolati per almeno due anni.

I ceppi saranno a disposizione del Centro Nazionale di Riferimento per l'Antibioticoresistenza per l'analisi del profilo di antibiotico resistenza.

NOTIFICA DELLA MALATTIA

L'isolamento di *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* in campioni ufficiali dovrà essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale.

Inoltre, in caso di isolamento di *S. Enteritidis*, *S. Typhimurium*, dovranno essere inviati al Ministero della Salute, al Servizio Veterinario Regionale e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto.

MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO

Qualora, a seguito di un campionamento ufficiale, venga isolata in un gruppo di polli da carne una salmonella non appartenente ai sierotipi *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium*, il Servizio Veterinario di competenza deve condurre un'indagine epidemiologica.

Nel caso in cui venga accertata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* devono essere applicate le seguenti misure:

1) se riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il proprietario dello stabilimento o il veterinario aziendale, deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario.

2) se riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo o a seguito di controlli ufficiali gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario e macellati mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle. Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente prima di ulteriori trasformazioni a meno di esito negativo della ricerca di *Salmonella* spp. nel muscolo di 15 animali per gruppo. Il costo di tale esame è a carico del proprietario degli animali.

Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando l'intenzione di inviarli alla macellazione.

In seguito alla conferma di positività il Servizio Veterinario, in collaborazione con il proprietario dello stabilimento e del veterinario aziendale, deve eseguire immediatamente un'accurata indagine epidemiologica.

Opportune misure sanitarie devono essere applicate senza indugi in allevamento al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione ed, eventualmente, ulteriori misure dovranno essere applicate sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica.

A seguito dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari potranno decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio avvia l'indagine epidemiologica nell'allevamento fin dal primo isolamento di Salmonelle.

L'indagine epidemiologica è volta a:

- a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
- b) indagare se sono state infettati altri allevamenti correlati a quello positivo;
- c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
- d) raccogliere informazioni relative: 1. ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato); 2. eventuali trattamenti terapeutici effettuati negli ultimi quindici giorni (con indicazione dei farmaci utilizzati)

Durante l'indagine potranno essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

Inoltre il Ministero dispone l'organizzazione di corsi di formazione specifici, su richiesta dei Servizi Veterinari, e qualora lo ritenga appropriato, al fine di garantire che le misure adottate in applicazione al Piano siano efficaci e uniformi sul territorio nazionale.

MACELLAZIONE DEI GRUPPI POSITIVI

Gli animali dei gruppi risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* devono essere inviati al macello in vincolo sanitario. Il veterinario ufficiale dispone che la macellazione degli animali infetti avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto ad un controllo ufficiale con le modalità previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo, secondo i quali tutti i gruppi sono stati sottoposti ad almeno un controllo con risultato negativo.

L'accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi.

L'accreditamento è revocato nel caso in cui a seguito di campionamento ufficiale o campionamento in autocontrollo si identifichi una positività per *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium.

L'allevamento riacquisterà l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

4. RISULTATI E REPORTISTICA

Nel sistema informativo dei programmi di controllo delle salmonellosi zoonotiche, con frequenza almeno trimestrale, devono essere registrati i dati relativi ai singoli controlli: la registrazione dei controlli ufficiali sarà effettuata dai Servizi Veterinari responsabili degli stessi; la registrazione dei campionamenti in autocontrollo è effettuata dall'allevatore o da persona da lui specificatamente incaricata.

In caso di riscontro di positività saranno registrate anche li dati relativi alla gestione del focolaio.

Un gruppo di broiler è considerato positivo quando viene riscontrata la presenza di sierotipi rilevanti, ad esclusione di ceppi vaccinali, in uno o più campioni anche se la positività è riscontrata solo nella polvere.

I gruppi positivi devono essere conteggiati una sola volta per ciclo indipendentemente dal numero effettivo di campionamenti effettuati.

La rendicontazione quindi comprenderà:

- a) il numero totale di gruppi di broiler presenti e quelli testati; suddivisi per le diverse tipologie di campionamento riportate al punto 2);
- b) il numero totale di gruppi di broiler positivi ed i risultati delle analisi per ogni tipologia di campionamento riportata al punto 2);
- c) tutti i sierotipi di *Salmonella* isolati (anche se diversi da Enteritidis e Typhimurium) e il numero di gruppi positivi per ciascun sierotipo;
- d) una nota esplicativa sui risultati.

I risultati del piano ed ogni altra informazione rilevante ai sensi del Regolamento (CE) n 646/2007 vanno ad implementare le informazioni nell'ambito dell'attività prevista dalla Direttiva 2003/99/CE.

Tutti i documenti relativi all'applicazione del presente piano devono essere conservati per almeno tre anni.

INDENNITÀ DI ABBATTIMENTO

In caso gli animali vengano abbattuti e distrutti dal Servizio Veterinario ai sensi del presente piano, al proprietario non spetterà alcun rimborso, in quanto lo stesso non è previsto dalla Decisione 2009/833, relativa all'approvazione e al cofinanziamento dei piani per l'anno 2010.